

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

-sede di Roma-

Sez. 3 Bis – R.G. n. 5255/19

MOTIVI AGGIUNTI

PER:

| COGNOME | NOME | CODICE FISCALE |
|----------------|--------------------------|-----------------------|
| BASSO | LAURA MARIA RITA | BSSLMR63B63I158J |
| CASTRIOTTA | VALENTINA MARIA | CSTVNT83M60H986L |
| CICIONI | SILVIA | CCNSLV78R55L117U |
| CIRMENA | MARICETTA | CRMMCT84T46F258K |
| COLFERAI | LAURA MARIA RITA | CLFLRA71C51H501S |
| COLUCCIO | PASQUALE | CLCPQL68D23F158R |
| D'ANGELO | RENATO | DNGRNT77M26I533Z |
| INNOCENTI | DONATA | NNCDNT64A67A512M |
| LELLI | GIORDANO | LLLGDN83H22L117Q |
| LEONI | LUCA | LNELCU83M23F522G |
| RIMMAUDO | LOREDANA | RMMLDN73P59M088C |
| SANTAMARIA | MARA | SNTMRA76B45H926O |
| SPADARO | VALENTINA OLGA BENEDETTA | SPDVNT74L50E133J |
| STACCA | ROSARIA | STCRSR86M70A225X |
| TERMINI | VALENTINA | TRMVNT85P57F061O |

| | | |
|--------------|-----------|------------------|
| TICCHIARELLI | DANIELE | TCCDNL78A28T058B |
| ZACCURI | SALVATORE | ZCCSVT66D20D746R |

tutti elettivamente domiciliati in San Mango d'Aquino (CZ), Viale Olimpico n. 4, presso lo studio degli avvocati Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, , PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, dai quali sono rappresentati e difesi giuste distinte procure depositate in atti con il ricorso introduttivo (gli avvocati Mario Chieffallo e Maria Rullo dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere tutti gli avvisi e le comunicazioni al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it)

-Ricorrenti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

tutti gli ammessi ai test preliminari e alle prove scritte e orali nonché gli ammessi al corso di TFA sul sostegno di cui alle graduatorie provvisorie e definitive dell'Università dell'Aquila, Università della Basilicata - Potenza, dell'Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma – UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata,

Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova

-Controinteressati-

nel giudizio introdotto con ricorso rubricato al R.G. n. 5255/19, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

- a) delle graduatorie test preliminari, ammissione prova scritta e orale dell'Università dell'Aquila;
- b) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università della Basilicata – Potenza;
- c) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università della Calabria;
- d) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università Suor Orsola Benincasa;
- e) delle graduatorie test preliminari e ammissione prove scritte dell'Università di Udine;
- f) delle graduatorie test preliminari e ammissione prove scritte dell'Università Studi Internazionali di Roma – UNINT;
- g) delle graduatorie test preliminari e ammissione prove scritte e definitive Libera Università del Lazio;
- h) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta e orale dell'Università Maria SS Assunta del Lazio;
- i) delle graduatorie test preliminari dell'Università di Roma Tre;
- j) delle graduatorie test preliminari e ammissione prova scritta dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;

- k) del decreto di ammissione e delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale;
- l) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Genova;
- m) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università di Bergamo;
- n) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta, prova orale e graduatoria definitiva dell'Università Cattolica Sacro Cuore;
- o) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università di Macerata;
- p) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta e orale dell'Università di Urbino;
- q) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta dell'Università Campobasso-Molise;
- r) delle graduatorie test preliminare e graduatoria definitiva dell'Università di Torino;
- s) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova scritta e orale dell'Università di Foggia;
- t) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e orale dell'Università del Salento;
- u) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Cagliari;
- v) delle graduatorie test preliminare e ammissione prova orale dell'Università di Sassari;
- w) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Catania;
- x) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Messina;
- y) delle graduatorie definitive dell'Università di Firenze;
- z) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Pisa;
- aa) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Siena;
- bb) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e graduatoria finale dell'Università di Trento;

cc) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e orale dell'Università di Padova;

dd) nonché degli atti e dei provvedimenti già impugnati col ricorso introduttivo del giudizio e segnatamente:

- del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, *“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni”*, nella parte in cui all'art. 4 dispone:

che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6, comma 2, *lett. b)* del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;

- del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

PREMESSA

Al terzo punto del ricorso introduttivo i ricorrenti eccepivano la manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza, della disposizione recata nell'art. 4, comma 3, del bando n. 92 dell'08.02.2019 nella parte in cui non prevede la soglia minima di sufficienza, ossia 21/30 ai sensi dell'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dell'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno).

Si precisa che i ricorrenti sostenevano i test preliminari avendone i requisiti di ammissione previsti dal bando, ma venivano lesi dall'impugnata (col ricorso introduttivo) clausola del bando che non prevede la soglia minima di sufficienza.

Tanto premesso, gli atti e i provvedimenti qui aggiuntivamente avversati si evincono palesemente illegittimi e, pertanto, previa sospensione dei loro effetti, se ne invoca l'annullamento per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

1) ILLEGITTIMITA' DERIVATA. Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere

per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza.

Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.

Le graduatorie di ammissione alla prova scritta e alla prova orale in epigrafe impugnate confermano *in primis* la fondatezza del ricorso. L'esito delle prove preselettive coincide con quanto prospettato nel terzo motivo del ricorso; ne è risultato che i ricorrenti, pur avendo raggiunto la soglia minima di sufficienza pari a 21/30 ai sensi dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dell'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno), non sono stati ammessi alla successiva prova scritta prevista dal bando di concorso.

Dalla mancata determinazione della soglia minima di sufficienza ne è conseguito che presso alcuni Atenei i candidati sono riusciti a superare le prove preselettive con voti minimi, senza raggiungere la sufficienza, mentre in altri Atenei i candidati non sono riusciti a collocarsi in utile posizione di graduatoria nonostante avessero raggiunto o, addirittura, superato la soglia della sufficienza di 21/30.

I ricorrenti, per mera aleatorietà, rientrano nella seconda condizione, in quanto, nonostante avessero raggiunto il punteggio di 21/30 e avessero un bagaglio culturale di base (sufficiente), non sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale, in quanto hanno espletato il test preselettivo presso quelle Università nelle quali la soglia minima di ammissione alle successive prove è stato, per mera fatalità, innalzato.

Da qui la conseguenza paradossale: il punteggio di 21/30 (che rappresenta un voto già superiore alla sufficienza) non è stato per tutti gli aspiranti al TFA sostegno utile per accedere alle prove successive in tutti gli Atenei, determinando così una grave disparità di trattamento. Ciò si è verificato in una prova a carattere nazionale ove i requisiti di ammissione avrebbero dovuto essere, non solo certi e conosciuti ex ante, ma anche uniformi presso tutti gli Atenei nel rispetto dei principi costituzionali.

Ne è derivato che il criterio, voluto dal MIUR e cristallizzato nell'art. 4, comma 3, del bando 92/2019, impugnato col ricorso principale, non permette "con dati alla mano" una uguale e giusta valutazione di tutti i candidati sul territorio nazionale, contrastando con il principio della meritocrazia e, in generale, con tutti i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza cui è tenuta ad uniformarsi la p.a..

In tema di concorsi pubblici, il principio di preventiva fissazione dei criteri e della modalità di valutazione delle prove concorsuali va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal Legislatore, il quale prevede la necessità della determinazione dei criteri per non favorire o sfavorire alcuni concorrenti (*cfr., ex multis, TAR ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 07.02.2019 n. 181*).

Sul punto la difesa evidenzia che il TAR Lazio -Roma-, Sez. III, con decreto monocratico n. 2517/19 del 03.05.2019, ha accolto l'istanza cautelare ammettendo, con riserva, alle successive prove scritte i ricorrenti che hanno raggiunto la sufficienza ai test preliminari. Tale decreto è stato confermato con ordinanza n. 3881/19 del 12.06.2019.

Tra l'altro è principio pacifico di codesto Collegio la necessità della previsione della c.d. griglia di valutazione anche per le prove preselettive, tant'è che per il concorso docenti di cui al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 codesta Sezione ha accolto le doglienze dei ricorrenti ammettendo, a partecipare alle successive prove scritte del concorso, coloro che avessero raggiunto la soglia minima di sufficienza nelle prove preselettive (*cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 287/14 del 10.01.2014; TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 5711/14 del 28.05.2014*);

Solo per *tutiorismo* difensivo si eccepisce anche l'irregolarità nella valutazione dei test, poiché identiche risposte ai quesiti multipli in alcuni atenei sono state considerate corrette, in altri, invece, errate. Anche ciò solo determina grave violazione dei principi cui deve attenersi l'amministrazione, pena l'annullamento degli atti per eccesso di potere.

Si palesa, quindi, l'illegittimità oltre che l'incostituzionalità dell'agire amministrativo che, con tale criterio di valutazione aleatorio, restringe in modo eccessivo la selezione non consentendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in quanto esclude dalle prove successive tutti coloro che hanno un bagaglio culturale sufficiente.

Per le suesposte considerazioni illegittime devono ritenersi le graduatorie di ammissione alle prove scritte e orali in epigrafe indicate.

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

La manifesta e *prima facie* apprezzabile illegittimità sotto il profilo della contestata mancata previsione della soglia minima reca *in re ipsa* un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto i ricorrenti, che pur avendo raggiunto la soglia minima di sufficienza, non sono stati ammessi alle successive prove scritte e orali di cui al bando di concorso n. 92/2019 impugnato col ricorso principale.

Sussiste, così, appieno il presupposto del *periculum in mora* per la concessione dell'invocata misura cautelare che consenta ai ricorrenti, sin da subito, l'ammissione alle prove scritte e orali: non potendo, per converso, attendersi il tempo ordinariamente occorrente per la trattazione nel merito del gravame qui proposto, che finirebbe per vanificare ogni misura utile a scongiurare effetti irreversibilmente dannosi per i ricorrenti, che non potrebbero prendere parte al corso di TFA sul sostegno benché idonei.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R. voglia annullare gli atti e i provvedimenti impugnati nel presente giudizio, in quanto illegittimi e ingiusti in fatto e in diritto.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego/concorso pubblico, e non v'è ampliamento del *thema decidendum* rispetto al ricorso principale, atteso che (rispetto al ricorso principale) si impugna - tramite i presenti motivi aggiunti - un atto meramente applicativo e

connesso al bando concorsuale (già impugnato in via principale) e, pertanto, nulla è dovuto a titolo di contributo unificato.

S. Mango d'Aquino, lì 07.06.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Università dell'Aquila: graduatoria test preliminare, ammissione prova scritta e orale;
- 2) Università della Basilicata – Potenza: graduatoria secondaria di I e II grado;
- 3) Università della Calabria: graduatoria secondaria di I e II grado;
- 4) Università Suor Orsola Benincasa: graduatoria secondaria II grado;
- 5) Università di Udine: graduatoria test preliminare e prova scritta della scuola secondaria di I e II grado;
- 6) Università Studi Internazionale di Roma: graduatoria prova scritta scuola secondaria di I e II grado;
- 7) Libera Università: graduatoria esito prova scritta e definitiva secondaria di I e II grado;
- 8) Università Maria SS Assunta: graduatoria test preliminare, graduatoria prova scritta e graduatoria prova orale scuola secondaria di I e II grado;
- 9) Università di Roma Tre: graduatoria test preliminare scuola secondaria di I e II grado;
- 10) Università degli Studi di Tor Vergata: graduatoria test preliminare e prova scritta secondaria di I e II grado;
- 11) Università di Cassino e Lazio Meridionale: decreto ammissione prova scritta, graduatoria prova scritta scuola secondaria di I e II grado;
- 12) Università di Genova: graduatoria test preliminare scuola secondaria di I e II grado;
- 13) Università di Bergamo: graduatoria test preliminare e prova scritta scuola secondaria di I e II grado;

- 14)Università Milano Bicocca: graduatoria test preliminare e prova scritta scuola secondaria di I e II grado;
- 15)Università Cattolica Sacro Cuore: graduatoria test preliminare, prova scritta, prova orale e graduatoria definitiva scuola secondaria di I e II grado;
- 16)Università di Macerata: graduatoria test preliminare e prova scritta scuola secondaria di I e II grado;
- 17)Università di Urbino: graduatoria test preliminare, prova scritta e orale scuola secondaria di I e II grado;
- 18)Università Campobasso-Molise: graduatoria test preliminare e ammissione prova scritta scuola secondaria di I e II grado;
- 19)Università di Torino: graduatoria test preliminare e graduatoria definitiva;
- 20)Università di Foggia: graduatoria test preliminare, prova scritta e orale;
- 21)Università del Salento: graduatoria test preliminare, prova scritta e orale;
- 22)Università di Cagliari: graduatoria test preliminare;
- 23)Università di Sassari: graduatoria test preliminare, ammissione prova orale;
- 24)Università di Catania: graduatoria test preliminare;
- 25)Università di Messina: graduatoria test preliminare;
- 26)Università di Firenze: graduatoria definitiva;
- 27)Università di Pisa: graduatoria test preliminare;
- 28)Università di Siena: graduatoria test preliminare;
- 29)Università di Trento: graduatoria test preliminare, prova scritta e graduatoria finale;
- 30)Università di Padova: graduatoria test preliminare, prova scritta e orale.

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso per motivi aggiunti nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, di cui non si conoscono le generalità, si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente di voler disporre che la notificazione del ricorso ai

controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

S. Mango d'Aquino, lì 07.06.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-